



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40/2014

=====

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

ALIQUEUTE IMU PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

=====

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione straordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

1 - DA RONCO GIANNI - SINDACO	P	12 - ARDUINO DAVIDE	P
2 - FAVORITO GIOVANNI	P	13 - MAZZA RENATO	P
3 - ANDRINI EMANUELA	P	14 - VOERZIO ROBERTO	P
4 - PANI ELVIO	A	15 - GIACOMINO PAOLO	P
5 - ORIA MARIA LUISA	P	16 - DEL BEL BELLUZ TAMARA	A
6 - BERSAGLI SABINO	P	17 - SIESTO MASSIMO	A
7 - SCAGLIONE GASPARE	P		
8 - GRILLO GIOVANNI	P		
9 - PACCHIARDO MONICA	P		
10 - PINSOGLIO GABRIELE	P		
11 - PATTARELLI GIUSEPPE	P		

Totale presenti **14**

Totale assenti **3**

Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Ilaria GAVAINI.

Sono presenti gli Assessori Signori: ARENELLA Vittorio, TUCCI Leonardo e MALACRINO Claudio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 IN DATA 29.07.2014

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

Il Presidente del Consiglio Comunale, così come concordato nella Conferenza dei Capigruppo del 16/07/2014, ricorda che, come di consuetudine, vengono accorpate in un'unica discussione, riportata all'interno della deliberazione di approvazione del bilancio 2014 (verbale n. 44/2014 in data odierna) i punti all'ordine del giorno dal n. 4 al n. 13, votando poi singolarmente ciascuna deliberazione.

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, che ne dispone l'anticipazione sperimentale definendo le principali modalità applicative, e ritenuta ormai conclusa la fase sperimentale dell'imposta ai sensi del c. 707 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Tenuto conto che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad

- eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 3. fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
 4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 5. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 6. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
 7. immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione disposta dall'articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

Dato atto che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede: *“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997.

Vista la nota prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2013, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazioni IMU per l'annualità 2013;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU", approvato, nella seduta odierna, con proprio atto n. 37;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31/07/2014;

Ritenuto nell'esercizio del potere regolamentare conferito per legge:

- adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- approvare le aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia di IMU meglio specificate nella parte dispositiva che segue;

Dato atto che la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini IMU 2012 e 2013 contenute nel gestionale in dotazione all'ufficio Tributi;

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dall'ufficio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 3.612.000,00 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari a € 1.263.401,00 (dato definitivo del 2013);

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

- 1) regime ordinario: aliquota 10,6 per mille;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 6 per mille;
- 3) abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione tra privati a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998 e relative pertinenze: aliquota 4 per mille;
- 4) unità abitativa (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risulti locata: aliquota 4,6 per mille;
- 5) unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: aliquota 9,6 per mille;

Visti i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente

proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Finanze;

Considerato che la II Commissione Consiliare, convocata per il 23/07/2014, non si è riunita per mancanza del numero legale dei componenti;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che sono presenti in aula n. 14 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

n. 9 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 5 astenuti (Favorito, Arduino, Mazza, Voerzio, Giacomino)

su n. 14 presenti e n. 9 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, per l'annualità 2014 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	10,6‰	
UNITA' ABITATIVA CLASSIFICATA NELLA CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, NELLA QUALE IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE PERTINENZE (1 SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
UNITÀ IMMOBILIARE, ESCLUSA QUELLA CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE	9,6‰	
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO IN ITALIA, DA CITTADINI ITALIANI. NON RESIDENTI NEI.	4,6‰	

TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA.		
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO CONCESSA IN LOCAZIONE CON CONTRATTO AGEVOLATO. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	

2. Di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

4. Di dare atto che per quanto non specificatamente previsto o in contrasto con Regolamento Comunale, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti il tributo;

5. Di delegare il responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L.35/2013 ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del M.E.F.;

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,

Dato atto che sono presenti in aula n. 14 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

n. 13 voti favorevoli -

n. 0 voti contrari

n. 1 astenuti (Favorito)

su n. 14 presenti e n. 13 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del T.U.E.L. 267/2000 e smi.

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE AREA
Dottor Massimo CANGINI
Firmato Digitalmente.**

In data 16/07/2014

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE AREA FINANZE
Dottor Massimo CANGINI
Firmato Digitalmente.**

In data 16/07/2014

Del che si è redatto il presente verbale.

**F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FAVORITO Giovanni**

**F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI**



~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/08/2014



Data, 12/08/2014

**F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Ilaria GAVAINI**

~~~~~  
ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva in data . . . =

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.



**IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI**